

COMUNE DI SILVANO PIETRA

Via Umberto I°, 37 – 27050 SILVANO PIETRA (PV)

TEL. 0383 78204 – FAX 0383 78300

E-mail: info@comune.silvanopietra.pv.it

PEC: comune.silvanopietra@legalpec.it

www.comune.silvanopietra.pv.it

Allegato A alla deliberazione n. 35 del 16/07/2026

BOZZA DI CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE ONEROSA IN GESTIONE E USO DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE “TITO NAVERIANI” SITO IN VIA CIRCONVALLAZIONE

TRA

Il COMUNE DI SILVANO PIETRA con sede in Silvano Pietra, via Umberto I°, 31 - C.F. 86003430187 - nella persona del Responsabile del Servizio Tecnico Arch. Torlaschi Giovanni nato a Voghera il 05/09/1965, autorizzato alla presente stipula ai sensi delle vigenti norme di legge, di regolamento e statutarie (di seguito AMMINISTRAZIONE COMUNALE)

E

_____, con sede in _____, C.F.

_____, nella persona del sig.

_____.

nato a _____ il _____, che interviene al presente atto in qualità di legale rappresentante (di seguito CONCESSIONARIA);

PREMESSO CHE:

- il Comune di SILVANO PIETRA è proprietario di un campo sportivo comunale denominato “Tito Naveriani”, sito in via Circonvallazione;
- la gestione diretta degli impianti sportivi comporta notevoli problemi sia per l'utilizzo del personale che per le notevoli spese di manutenzione e gestione;
- in ogni caso, compito primario dell'Amministrazione è quello di assicurare alla collettività servizi fondamentali, anche per il benessere fisico della stessa e la manutenzione dell'impianto;

TUTTO CIÒ PREMESSO,

- l'Amministrazione intende promuovere e sostenere, nelle forme più opportune, le attività sportive, soprattutto quelle di base, nella convinzione della rilevanza assunta dallo sport per la vita sociale in quanto espressione di uno dei fini istituzionali che l'Ente si propone di perseguire;
- non risulta possibile, stante l'attuale organizzazione dell'Ente e del personale in servizio, una gestione diretta dell'Ente;

Le norme applicabili sono:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241, con particolare riferimento agli articoli 1 e 12, in quanto applicabili;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con particolare riferimento agli articoli 107 e 192;
- il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38, con particolare riferimento all'articolo 6;
- il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, con particolare riferimento agli articoli 1, 2 e 3, nonché all'articolo 13, commi 2 e 5, in quanto applicabili ai contratti attivi esclusi dall'ambito di applicazione del Codice;
- le disposizioni del codice civile in materia di obbligazioni e contratti, in quanto compatibili con la natura del rapporto;
- lo Statuto e i regolamenti vigenti del Comune di Silvano Pietra.
- Con deliberazione n. 35 del 16/07/2026 si è disposto di attivare procedura selettiva previa pubblicazione di avviso finalizzata alla selezione di soggetti qualificati cui affidare la gestione fino al _____.
- Con determinazione n. 29 del 03/08/2026 è stata indetta procedura selettiva.

- Con determinazione n. ____ del _____ sono stati approvati gli esiti della procedura selettiva individuando _____ quale soggetto cui affidare in uso l'area per utilizzarla ai fini previsti nell'avviso di selezione.

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1

Il Comune concede in uso e gestione a, che accetta e si ritiene vincolata dalle condizioni di seguito descritte, il campo sportivo comunale "Tito Naveriani" con sue pertinenze, sito in Silvano Pietra via Circonvallazione, nello stato di fatto in cui si trova.

Art. 2

La concessione ha durata di anni 5 (cinque) dalla data di sottoscrizione della convenzione. È vietata la subconcessione. Eventuali temporanee concessioni ad uso ad altre squadre, Società Sportive o Enti simili, devono essere comunicate all'Ente proprietario che ne prende atto riservandosi di respingere tali concessioni se in contrasto con le finalità sportive della struttura.

La consegna dei beni mobili ed immobili costituenti il complesso sportivo e consegnati alla concessionaria sarà effettuata mediante apposito verbale, da redigersi a cura dell'Ufficio Tecnico a seguito di verifica dello stato di fatto, e determinato lo stato di consistenza dei campi e degli impianti in contraddittorio con la Concessionaria stessa.

I beni dovranno essere mantenuti nelle condizioni in cui vengono consegnati, salvo la normale usura. Si farà luogo, entro la scadenza della convenzione, ad una verifica da parte dell'Ufficio Tecnico ed alla stesura di verbale accertante lo stato di usura, gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione che si rendessero necessari.

Art. 3

Sono a carico della Concessionaria:

- sanificazione e tinteggiatura locali spogliatoi;
- manutenzione straordinaria impianto di irrigazione;
- manutenzione verde antistante il blocco spogliatoi.
- le opere di manutenzione ordinaria della struttura;
- la pulizia generale della struttura e dell'area immediatamente circostante;
- la fornitura di energia elettrica, gas metano e acqua.

La concessionaria dovrà corrispondere al Comune, durante il periodo della concessione, la somma di _____ annui a titolo di canone concessorio degli impianti di cui al precedente art. 1, da versare entro il 31 dicembre di ogni anno nei modi indicati dall'Amministrazione comunale;

Art. 4

La Concessionaria provvederà, a propria cura e spese, allo sgombrò della neve, nella zona circostante la struttura. L'Amministrazione Comunale interverrà garantendo la pulizia del perimetro esterno al Centro Sportivo, garantendo l'asporto della neve e la pulizia della strada antistante le strutture.

Art. 5

Il Comune e la concessionaria dovranno essere muniti di idonee polizze assicurative per qualsiasi danno possa occorrere a persone e cose, riconducibili alle loro rispettive e specifiche responsabilità.

Prima della sottoscrizione l'assegnatario dovrà presentare polizze assicurative con massimale pari ad euro 1.000.000,00 (un milione/00).

Art. 6

L'Amministrazione Comunale assume a propria cura e spese:

- i compiti e le spese per la manutenzione straordinaria degli immobili;
- i lavori di miglioria ed adeguamento alle norme che regolano l'attività sportiva, che potranno anche essere effettuati dalla Concessionaria esclusivamente se autorizzate espressamente dall'Amministrazione Comunale.

Art. 7

La Concessionaria ha facoltà di gestire in proprio, o in altre forme più opportune, lo spaccio di bevande all'interno degli impianti, fatte salve le licenze di legge in materia, senza nulla dovere all'Ente proprietario, sollevandolo da ogni responsabilità.

Art. 8

Il Comune si riserva il diritto di pieno e libero uso di tutti gli impianti sportivi per manifestazioni organizzate in collaborazione o autorizzate dall'Amministrazione Comunale stessa, nel rispetto del calendario delle attività sportive agonistiche e non. In tali occasioni verrà redatto verbale sullo stato di fatto e di conservazione della struttura e l'Amministrazione dovrà ripristinare a sua cura e spese eventuali danni provocati dall'uso dello stesso.

Art. 9

Parimenti dovrà essere garantita al Comune la piena disponibilità dell'impianto per ragioni contingenti di pubblica utilità e in occasione di calamità naturali.

Art. 10

La concessionaria ritiene sollevata ed indenne l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità per danni che potessero derivare a cose o persone per effetto ed in occasione delle iniziative comunque organizzate dall'associazione medesima.

Art. 11

In caso di uso degli impianti da parte di terzi, la Concessionaria si impegna ad ottenere dai predetti la dichiarazione di disponibilità per eventuali danni, liberatoria tanto per la concessionaria che per il Comune.

Art. 12

Le condizioni riportate nella presente convenzione sono tutte corrispettive e relative fra loro. La inosservanza di una sola o di parte di essa comporterà la decadenza della concessione.

Art. 13

Gli Amministratori comunali ed il personale del Comune, appositamente delegato, avranno libero accesso all'impianto sportivo, fuori orario di gara, per controlli e verifiche sullo stato degli impianti, fatta eccezione per il Responsabile dell'Ufficio Tecnico che avrà libero accesso in ogni momento.

Il canone e gli altri importi eventualmente dovuti saranno assoggettati al regime fiscale applicabile in relazione alla natura del rapporto e all'attività esercitata dall'Ente. La presente convenzione sarà registrata nei casi e nei termini previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

Art. 14

Per quanto non previsto dal presente contratto le parti rinviando a quanto disposto dalla normativa vigente in materia.

Art. 15

L'Amministrazione comunale, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato e integrato, informa la concessionaria che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Letto, confermato e sottoscritto.

_____, li _____

Per l'amministrazione comunale _____

Per la concessionaria _____